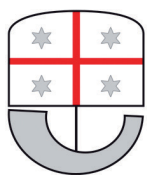


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2021, N. 3

Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020 n.11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) pag. 3

LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2021, N. 4

Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) pag. 7

LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2021, N. 5

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) pag. 11

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso n. 19 del 1° marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 32/2020 recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021" pag. 17

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 2 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 marzo 2021, Parte I. pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 3**Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2020, è aggiunto il seguente periodo: "La Regione promuove e stipula apposite intese con altre Amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, ivi comprese le Forze dell'Ordine, per l'eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell'organismo.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2020)

1. L'articolo 5 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
 - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
 - 2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
 - 3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
 - 4) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti.
3. La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti

dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla l. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 3

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 3

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Stefano Balleari, Sauro Manucci e Veronica Russo in data 1° febbraio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 54;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 1° febbraio 2021;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, per il parere di cui all'articolo 83, comma 1 e all'unanimità per il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno, in data 15 marzo 2021;*
- d) *è stata esaminata e approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2021;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 9 aprile 2021.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Lauro L.)

con la proposta di legge, oggi sottoposta all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, si intende apportare talune modifiche alla legge regionale 11/2020, istitutiva del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, stante la necessità di adeguare la normativa in esame ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio ricorso del 7 agosto 2020, n. 67, in merito alla ritenuta illegittimità costituzionale dell'articolo 3 per eccesso di competenza legislativa regionale, nella parte in cui l'articolo incide sull'organizzazione amministrativa dello Stato, violando, per l'effetto, l'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

La suddetta norma prevede che il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato istituisca una rete multidisciplinare di supporto, quale proprio organismo consultivo composto, secondo la formulazione legislativa vigente, dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi ed istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Poiché tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali, la formulazione della norma regionale in esame ha finito per disporre l'attribuzione di funzioni ad organi dello Stato, incidendo sulle loro competenze ed organizzazione. Secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, pur nell'esercizio di competenza legislativa concorrente o residuale, le Regioni non possono prevedere unilateralmente forme di collaborazione con organi statali su attribuzioni conferite alla competenza dello Stato, poiché tali forme di collaborazione devono trovare la fonte ed il presupposto in leggi statali che le prevedano o in apposite intese, non potendo le Regioni disporre unilateralmente degli uffici e degli organi dell'apparato statale.

Per quanto sopra, con la modifica normativa all'articolo 3, si prevede che la Regione promuova e stipuli intese con altre Amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, ivi comprese le Forze dell'Ordine, per

l'eventuale individuazione di propri rappresentanti, quali componenti dell'organismo consultivo del Garante, così riconducendo la norma in esame nel corretto ambito di potestà legislativa regionale.

Con l'ulteriore modifica all'articolo 5 della l.r. 11/2020, la proposta di legge intende, altresì, espungere la previsione relativa alla esclusività del rapporto di lavoro del Garante, coerentemente alle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali dalla legge 154/1981, già richiamate dal suddetto articolo 5 tra le cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Il testo di legge è stato esaminato, in sede referente, dalla I Commissione consiliare ed approvato, dopo approfondita disamina e discussione, a maggioranza di voti nella seduta del 15 marzo 2021 per cui auspico analoga approvazione in sede di Aula.

Relazione di minoranza (Consigliere Ioculano E.)

La proposta di legge n. 54 "Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato)" viene presentata come una semplice necessità di adeguamento della normativa regionale ai rilievi formulati con il ricorso del 7 agosto 2020, n. 67 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia solamente il primo articolo affronta i temi sollevati nell'impugnativa, mentre il secondo modifica una parte della legge al di fuori delle indicazioni del Governo andando ad abolire un comma che attualmente recita «Il Garante non può, durante il mandato, esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato».

Pur condividendo il fatto che l'attuale formulazione costituisca un eccessivo ostacolo all'esercizio del ruolo di Garante, si ritiene eccessivo abolire ogni tipo di incompatibilità sia nell'interesse dei cittadini che avessero necessità di rivolgersi a questa figura – i quali hanno la legittima aspettativa che non sussista alcun tipo di conflitto di interesse tra la professione o il lavoro svolto dal Garante e le attribuzioni del suo ruolo – che in quello dell'ente Regionale, il quale dovrebbe avere garanzie che la persona scelta a ricoprire questa funzione abbia effettivamente del tempo a disposizione per assolvere pienamente alla funzioni proprie di questo ruolo retribuito.

Pertanto si presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 di questa proposta di legge – simile ad un altro emendamento che presenteremo alla successiva PDL n. 56 di argomento paragonabile – che consenta da una parte di non avere un così alto impedimento all'esercizio del ruolo, e dall'altra consenta di fare una valutazione di opportunità a riguardo della compatibilità tra il ruolo di Garante e la professione svolta da chi è chiamato a ricoprirlo.

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 4**Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/2020, le parole: "permanenza temporanea per stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "nei Centri di permanenza per i rimpatri".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 10/2020)

1. L'articolo 3 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
 - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
 - 2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
 - 3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
 - 4) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Socio-sanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti;
 - 5) coloro che hanno ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.
3. La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla l. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 10/2020)

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 10/2020, è sostituita dalla seguente:
“f) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli istituti penali per i minorenni, le strutture per il TSO, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi; visita inoltre, nel rispetto della normativa statale vigente, i Centri di permanenza per i rimpatri, previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, nonché le camere di sicurezza delle Forze di polizia, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso.”.

Articolo 4

(Modifica all’articolo 6 della l.r. 10/2020)

1. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:
“5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, può formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, la quale, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni.”.

Articolo 5

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 4

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Sergio Rossetti, Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Paolo Ugolini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini in data 3 febbraio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 56;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 febbraio 2021;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza per il parere di cui all'articolo 83, comma 1 e all'unanimità per il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno, in data 15 marzo 2021;*
- d) *è stata esaminata e approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2021;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 9 aprile 2021.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consiglieri Pastorino G.B. - Rossetti S.)**

con la proposta di legge, oggi sottoposta all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, si intende apportare talune modifiche alla legge regionale 10/2020, istitutiva del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stante la necessità di adeguare la stessa ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio ricorso, in merito alla ritenuta illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 per eccesso di competenza legislativa nella parte in cui, disciplinando le modalità di visita del Garante nei luoghi ove sono trattenute le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché i poteri attribuitigli in caso di segnalazione su fatti rilevanti nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, invadono, indebitamente, la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina della immigrazione, di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, di ordinamento e di giurisdizione penale come garantite dell'articolo 117, comma 2, lettere b), h) e l) della Costituzione.

Nelle attuali rispettive formulazioni, più in dettaglio, l'articolo 5, limitandosi a prevedere un mero libero accesso del Garante ai suddetti luoghi senza alcuna ulteriore disposizione che ne disciplini le modalità e le limitazioni, non rinvia alle particolari condizioni e modalità di accesso previste dalla normativa statale al fine di garantire la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dei medesimi, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dello straniero in attesa di espulsione e delle garanzie di eventuali attività investigative in corso, mentre l'articolo 6, in quanto privo del riferimento ai limiti all'ambito di azione come previsti dalla normativa statale per l'omologo Garante nazionale, determina in capo al Garante regionale l'attribuzione di maggiori poteri.

La proposta di legge introduce, pertanto, puntuali modifiche ai predetti articoli della l.r. 10/2020 in coerenza ai rilievi sollevati dal Governo, rispettivamente, esplicitando come il prescritto accesso del Garante regionale debba avvenire nel rispetto di quanto previsto in merito dalla normativa statale e, altresì, estendendo al Garante regionale i medesimi limiti d'azione del suo omologo a livello nazionale.

Il testo di legge è stato esaminato, in sede referente, dalla I Commissione consiliare ed approvato, dopo approfondita disamina e discussione, ad ampia maggioranza di voti nella seduta del 15 marzo 2021 per cui si auspica analoga approvazione in sede di Aula.

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 5**Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Modifiche all'articolo 42 ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))***

1. Il comma 2 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Con il provvedimento di cui all'articolo 42 bis, comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3 bis e 4, e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l'affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1."
2. Il comma 3 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. I servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:
a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell'amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;
b) da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"3 bis. Il ricorso alle modalità di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), è sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà e più efficace contribuzione a una finalità sociale."
4. Il comma 4 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora i servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento con-

giunto e si applica l'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 5

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 7 in data 22 gennaio 2021;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 53;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 28 gennaio 2021;*
- d) *la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, in data 15 marzo 2021 e la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 18 marzo 2021;*
- e) *è stato esaminato e approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2021;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 10 aprile 2021.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere Brunetto B.)**

con il presente disegno di legge, sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, l'Ente Regione intende apportare ulteriori modifiche alla legge regionale 41/2006, recante la normativa di riordino del Servizio Sanitario Regionale, in particolare all'articolo 42 ter, nel testo vigente di recente modificato dalla legge regionale 7/2020, che stabilisce le modalità di affidamento in convenzione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, di cui all'articolo 42 bis della medesima l.r. 41/2006.

La sopracitata l.r. 7/2020, in sede di esame da parte del Governo, è stata oggetto di rilievi per cui l'Amministrazione regionale si è, di conseguenza, impegnata a modificare il disposto dell'articolo 42 ter, accogliendo i rilievi espressi dal Governo e procedendo alle modifiche normative in tal senso, con l'obiettivo di adeguare la legislazione regionale in materia di trasporto sanitario ai principi della normativa euro unitaria, ribaditi dalla Direttiva Europea 2014/24 sugli appalti pubblici, recepita dal legislatore italiano nel Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché al quadro normativo tracciato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), segnatamente agli articoli 55, 56 e 57.

In sintesi, i contenuti dell'articolato riguardano modifiche all'articolo 42 ter comportanti una rivisitazione dello stesso, sostituendo in toto i commi 2, 3 e 4 e inserendo un nuovo comma 3 bis, come di seguito elencati:

- *il comma 2 viene sostituito, precisando che il provvedimento di cui all'articolo 42 bis, comma 3, con il quale la Giunta regionale definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l'affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1, è adottato nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3-bis e 4, e 57 del d.lgs. 117/2017;*
- *il comma 3 viene sostituito, specificando che i servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:*

- dagli enti del Terzo Settore (in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla l.r. 24/1996 e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 42 quater, comma 1) attraverso gli strumenti dell'accreditamento libero, a norma dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017 e della convenzione, a norma dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.
- da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
- il comma 3 bis, inserito ex novo, stabilisce che il ricorso alle modalità di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), è sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà e più efficace contribuzione a una finalità sociale;
- il comma 4 viene sostituito, al fine di specificare l'applicabilità, alle procedure di affidamento in questione, dei principi espressi dal Considerando n. 28, ultimo periodo, della Direttiva 2014/24/UE, nonché dall'articolo 3 della Direttiva medesima, come trasposto dall'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, riformulando la disposizione e precisando che si procede ad affidamento congiunto e si applica l'articolo 28, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), qualora i servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c) non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b).

In sede di II Commissione si è svolto un accurato esame del disegno di legge, programmando una seduta dedicata allo svolgimento di audizioni con la convocazione dei principali Interlocutori coinvolti nel sistema dei trasporti sanitari, che hanno prodotto un esito positivo con l'accoglimento delle modifiche proposte dall'Esecutivo regionale.

Si auspica, in conclusione, che il disegno di legge, ampiamente discusso e approvato a larga maggioranza in Commissione, venga suffragato con lo stesso esito anche in sede di Aula, consentendo alla Regione Liguria di dotarsi di un testo di legge condiviso e procedere all'applicazione corretta della normativa, recependo i rilievi del Governo, considerato, altresì, che da questa nuova legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Relazione di maggioranza (Consigliere Centi R.)

La materia e la competenza legislativa del ddl in oggetto riguardano la tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Esiste una normativa statale di riferimento, che fa data dal 30 dicembre 1992 e si sviluppa fino a un decreto legislativo del luglio 2017 che norma il codice del terzo settore.

A livello regionale la normativa annovera la legge regionale 7 dicembre del 2006 numero 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) che richiama la legge regionale del 29 maggio 1996 numero 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e la legge 5 maggio 1994 numero 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e inoltre la legge 62 del 2020 numero 7, da considerarsi attentamente per valutarne le modifiche proposte in commissione e,nella giornata odierna, in sede assembleare.

Compito del relatore di minoranza è, nella fattispecie in discussione, quello di illustrare un punto di vista critico su alcune norme che potrebbero prestarsi ad ambiguità interpretative tali da sfavorire, pur in un contesto genericamente e socialmente condivisibile, una categoria di lavoratori che attualmente prestano la loro opera all'interno di attività normate dalla legge in oggetto.

Scopo di questa relazione è quindi quello di evidenziare criticità e margini interpretativi e applicativi che

potrebbero nuocere a lavoratori che finora sono stati tutelati adeguatamente da una normativa confermata e avvalorata da sentenze del Consiglio di Stato (sent.n.1139/2018) e della giurisprudenza comunitaria(24/2014).

Secondo la normativa vigente i servizi di soccorso e salvataggio e di trasporto sanitario terrestre sono classificati in base alle seguenti tre categorie:

- a) servizi di soccorso e salvataggio con almeno due soccorritori debitamente formati, di cui un autista.*
 - b) servizi di trasporto in ambulanza qualificato, che, anche sulla base alla cosiddetta sentenza Falk del 2019 sono assimilabili a servizi di vera e propria emergenza / urgenza*
 - c) servizi di trasporto in ambulanza con pazienti diversi da quelli previsti dai servizi di soccorso e salvataggio e diversi anche da quelli previsti dal capo quinto dell'articolo 42 bis, comma b.*
- Le proposte in discussione nel presente ddl tendono da un lato a confermare e blindare i servizi di cui al comma 3 lettere a) e b), con modalità comprensibili e per certi versi condivisibili, anche se corre l'obbligo di segnalare il rischio di normativa confliggente con enti sovraordinati alla Regione, dall'altro a normare e definire ulteriormente il comma 3, lettera c).*

La questione verte appunto, per il relatore, sul tema posto dall' assunto della lettera c), cioè quello che riguarda i trasporti di pazienti in ambulanza in situazione di non emergenza, per i quali la legge prevede che vengano affidati a enti del terzo settore con autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale 24 del 1996 o a operatori selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e europea del settore.

In base alle modifiche proposte nel presente ddl viene irrobustito il comma 3 dell'articolo 42 ter, aggiungendo una formula, di cui si può avere contezza dalla lettura del documento in oggetto, in cui si punta ad alcune particolari caratteristiche e su questo, ben consapevole della oggettiva delicatezza dell'argomento, ritengo si possa di massima concordare.

Il problema si verifica a proposito dell'articolo 42 bis comma 2 lettera c, cioè nel caso in cui i servizi non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'articolo 42 bis comma 2 lettere a e b.

In questo caso, puntando al concetto di affidamento congiunto, si applicherebbe l'articolo 28 comma 9 del decreto-legge del 18 4 2016, n. 50, riguardante i contratti pubblici.

È in questo contesto che la norma si potrebbe porre in contrasto con una sentenza della nona sezione della Corte di giustizia Europea, che esclude l'affidamento diretto di servizi misti di trasporti secondari in ambulanza con convenzione diretta, perché tale procedura tende a sottrarli all'obbligo di pubblica gara.

Il caso in questione riguarda per esempio il trasporto intraospedaliero appaltato da asl5 da anni alla Cooperativa Italy Emergenza.

Trattasi di un trasporto tra reparti tra loro contigui all'interno dell'ospedale Sant'Andrea, che per la sua vetustà necessita ancora di collegamenti in ambulanza di poche decine di metri tra reparti diversi.

La questione è da anni sulle pagine dei giornali e nelle rivendicazioni sindacali e ha visto sfociare le dimostrazioni dei lavoratori nella sentenza 1139/18 del Consiglio di Stato, che disapplica la legge regionale 41 del 2006, ove intesa come inclusiva del servizio del trasporto ordinario in ambulanza, non quindi per emergenza e soccorso. In caso di carattere non emergenziale tale trasporto può essere conferito in gara.

la questione non è di poco momento in quanto sul concetto di appalto misto e di prosecuzione della emergenza anche per pazienti senza particolari condizioni di rischio all'interno dell'ospedale si rischia di af-

fidare tale servizio a enti del terzo settore che priverebbero la azienda operante sulla Spezia da anni del contributo dei suoi lavoratori e di fatto, anche in presenza di clausola sociale, comporterebbe una riduzione non quantificabile di prestazione d'opera, portando a disoccupazione. Consapevole della sottile linea di discriminazione che ci chiede di operare scelte efficaci e equilibrate che tengano conto di tutta la corposa normativa a più livelli in questione, della salute e della tutela dei trasportati, delle pubbliche finanze ma, non in ultima sede e senza che questo sia in contrasto con alcuno dei punti testé richiamati, della tutela di posti di lavoro preziosi in una realtà particolare come quella spezzina, ritengo si debba privilegiare il mantenimento dello status quo, che consente alla cooperativa in oggetto e a altre in Regione, nel rispetto della normativa regionale nazionale ed europea, di continuare ad operare sul territorio.

Si tratta di un evidente caso in cui l'interesse di grandi realtà territoriali, peraltro meritorie e da tutti considerate preziose per l'equilibrio e le tutele sociali della regione, rischia di confliggere con le lecite regole del mercato, producendo vittime che non sono tutelate né da strutture robuste organizzativamente e economicamente, ancorché appartenenti all'area del volontariato, né da normative stringenti che non lascino spazio a interpretazioni.

In questo senso va l'invito a non modificare la legge in vigore attualmente se non per le stringenti necessità di adeguamento alla normativa dell'Unione europea e nazionale e comunque a tutelare le realtà di cui sopra in sede di stesura dei decreti attuativi.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Staff del Dipartimento Salute e Servizi sociali

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso ex art. 127 Costituzione n. 19 del 1° marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Avvocatura Generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021

contro Regione Liguria, in persona del Presidente p.t.,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 29, comma 3 della legge della Regione Liguria n. 32/2020 pubblicata nel BUR n. 16 del 31 dicembre 2020 (disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021).

Delibera Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021

L'art. 29 comma 3 della legge della Regione Liguria n. 32 del 2020 è costituzionalmente illegittimo per i motivi di seguito indicati.

La normativa vigente in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157. La Corte Costituzionale ha ritenuto che questa legge quadro costituisca il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto va assicurato sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 233/2010). La stessa Corte ha affermato che "spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela" (sentenza n. 303 del 2013).

L'art. 29 comma 3 della legge Regionale impugnata, che inserisce nell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 i commi 1-ter ed 1-quater, viola il principio fissato dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992 sopracitata, in base ai quali tra le date di inizio e fine dell'esercizio venatorio ad una determinata specie animale deve intercorrere un arco temporale (numero di giorni complessivo) non dilatabile, di modo che se la data di inizio della caccia viene spostata di alcuni giorni, la data della fine dell'attività venatoria alla specie stessa può essere posticipata per non più di un certo numero di giorni. Al riguardo la sentenza costituzionale n. 278/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme della Provincia autonoma di Bolzano (art. 2, comma 2, legge n. 14/2011), che per talune specie prevedeva un periodo di cacciabilità più esteso di quello fissato dal legislatore statale con l'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992.

In tale contesto si evidenzia, inoltre, che l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale -ISPRA).

Ha statuito in particolare codesta Ecc.ma Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2019) la incostituzionalità delle norme regionali che derogano alle disposizioni statali che pianificano il settore faunistico con garanzie procedimentali funzionali all'obiettivo di conseguire un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco.

Da ultimo, con la sentenza n. 178 del 30 luglio 2020, il giudice delle leggi ha ancora una volta statuito che l'art. 18 della legge n. 157/1992 in materia di calendario venatorio detta disposizioni che costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sicché è di solare evidenza che al legislatore regionale è interdetto qualsiasi intervento in tali ambiti che non si risolva nella previsione di un maggior livello di tutela.

Inoltre, l'art. 29, comma 3, espone ad un rischio di infrazione rispetto ad uno dei pilastri dei principi di conservazione delle specie esplicitati dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone il divieto di cacciare uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Da tutto quanto sopra indicato deriva il contrasto dell'articolo 29, comma 3, della legge in oggetto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117, Cost., con riferimento ai parametri interposti nazionali ed eurounitari sopra indicati, poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso dichiarando costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare il comma 3 dell'art. 29 della legge della Regione Liguria n. 32/2020 (pubblicata nel BUR n. 16 del 31 dicembre 2020) per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notifica del ricorso si depositeranno:

- 1) Estratto delibera consiliare del 26 febbraio 2021;
- 2) Legge Regionale impugnata

Roma, 1° marzo 2021

ETTORE FIGLIOLIA
Vice Avvocato Generale dello Stato

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge regionale 2 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 marzo 2021, Parte I, all'articolo 6, comma 2, a causa di un mero errore materiale, le parole: "specificata elevata qualificazione scientifica" devono intendersi sostituite dalle seguenti: "specificata ed elevata qualificazione scientifica".